

***DETERMINA DIRIGENZIALE***

***AA - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI***

***N° 993 del 30/06/2020***

<b>Oggetto:</b>	CERTIFICAZIONE ACCREDITATA LAT DI N.65 MICRODOSATORI E N.6 MICROSIRINGHE IN DOTAZIONE AI LABORATORI DEI DISTRETTI PROV.LI ARTA DI L'AQUILA, TERAMO E PESCARA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA S.T.I. SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI S.R.L. AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016.
-----------------	--

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Raimondo Micheli
Posizione Organizzativa	Francesca Fusco

## IL DIRIGENTE

**VISTA** la necessità di effettuare la taratura LAT presso un centro di taratura LAT accreditato per la taratura del volume statico n.65 microdosatori e n.2 microsiringhe in dotazione ai laboratori dei distretti prov.li Arta di L'Aquila, Teramo e Pescara, utilizzati per le prove accreditate e la cui precedente taratura è prossima alla scadenza, di seguito elencate:

### Distretto di L'AQUILA

	<b>SIGLA</b>	<b>MARCA/MODELLO</b>	<b>TIPOLOGIE DI MICROPIPETTA/MICROSIRINGA</b>	<b>VOLUMI</b>
1	AQ/CH/166	VWR TM	Monocanale-Volume variabile	1-5 ML
2	AQ/CH/167	VWR	Monocanale-Volume variabile	20-200 ul
3	AQ/CH/168	BRAND	Monocanale-Volume variabile	10-100 ul
4	AQ/CH/169	BRAND	Monocanale-Volume variabile	10-100 ul
5	AQ/CH/170	BIOHIT	Monocanale-Volume variabile	5-50 ML
6	AQ/CH/180	VWR	Monocanale-Volume variabile	100-1000 ul
7	AQ/CH/181	VWR	Monocanale-Volume variabile	100-1000 ul
8	AQ/CH/185	BIOHIT	MULTIPOSTAZIONE	-----
9	AQ/CH/189	GILSON PIPETMAN	Monocanale-Volume variabile	10-100 ul
10	AQ/BIO/190	VWR ERGONOMIC HIGHT-PERFORMANCE	Monocanale-Volume variabile	100-1000 ul
11	AQ/CH/191	VWR TM	Monocanale-Volume variabile	1000-5000 ul
12	AQ/CH/203	POS-D	Monocanale-Volume variabile- spostamento positivo	10-100 ul
13	AQ/CH/204	POS-D	Monocanale-Volume variabile- spostamento positivo	100-1000 ul
14	AQ/CH/205	POS-D	Monocanale-Volume variabile- spostamento positivo	1-10 ul
15	AQ/CH/212	LLG	Monocanale-Volume fisso	2 ML
16	AQ/CH/213	RAININ	Monocanale-Volume variabile	0,5-5 ML
17	AQ/CH/214	RAININ	Monocanale-Volume variabile	0,5-5 ML
18	AQ/CH/217	LLG Labware	Monocanale-Volume variabile	20-200 ML
19	AQ/CH/249	MICROSIRINGA HAMILTON	Volume variabile	5-50 ul
20	AQ/CH/250	MICROSIRINGA HAMILTON	Volume variabile	1-10 ul

### Distretto di TERAMO

	<b>Codice</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Costruttore</b>	<b>Modello</b>	<b>n°serie</b>	<b>Tipologia volume</b>	<b>Volume tarato</b>
1	TE/CH/126	Microdosatore	Gilson	Pipetman F250	L25611M	Fisso	250 µL
2	TE/CH/127	Microdosatore	Gilson	Pipetman F50	L16855H	Fisso	50 µL
3	TE/CH/128	Microdosatore	Gilson	Pipetman F20	K10084H	Fisso	20 µL



4	TE/CH/129	Microdosatore	Gilson	Pipetman F10	L10305D	Fisso	10 µL
5	TE/CH/131	Microdosatore	Rainin	SL 5000	D0507238A	Variabile	500 - 2500 - 5000 µL
6	TE/CH/132	Microdosatore	Rainin	MR 1000 POS D	B736646908	Variabile	100 - 500 - 1000 µL
7	TE/CH/133	Microdosatore	Rainin	MR 100 POS D	B740759931	Variabile	10 - 50 - 100 µL
8	TE/CH/137	Microdosatore	Rainin	MR 10 POS D	B734561001	Variabile	1 - 5 - 10 µL
9	TE/CH/138	Microdosatore	LLG LABWARE	Ex ISO 8655	OL122297	Variabile	100 - 500 - 1000 µL
10	TE/CH/139	Microdosatore	LLG LABWARE	Ex ISO 8655	OL122733	Variabile	0,5 - 2,5 - 5 mL
11	TE/CH/142	Microdosatore	LLG LABWARE	Ex ISO 8655	OL122734	Variabile	0,5 - 2,5 - 5 mL
12	TE/BIO/122	Microdosatore	Rainin	Oxford	RE2763	Fisso	500 µL
13	TE/BIO/123	Microdosatore	Rainin	Oxford	--	Fisso	25 µL
14	TE/BIO/124	Microdosatore	Rainin	Oxford	--	Fisso	10 µL
15	TE/BIO/125	Microdosatore	Rainin	Oxford	--	Fisso	1 µL
16	TE/BIO/126	Microdosatore	Rainin	Oxford	--	Fisso	100 µL
17	TE/BIO/127	Microdosatore	LAB MATE	--	99080140	Variabile	100 - 500 - 1000 µL
18	TE/BIO/128	Microdosatore	Rainin	LabSystems	--	Variabile	40 - 120 - 200 µL
19	TE/CH/125	Siringa graduata	Agilent	--	04S-102799A	Variabile	2,5 - 12,5 - 25 µL
20	TE/CH/130	Siringa graduata	Agilent	PN 5190-1503	03S-101093A	Variabile	5 - 25 - 50 µL
21	TE/CH/135	Siringa graduata	Agilent	PN 5190-1510	04S-102483A	Variabile	10 - 50 - 100 µL
22	TE/CH/136	Siringa graduata	Agilent	PN 5190-1517	04S-102512A	Variabile	25 - 125 - 250 µL

### **Distretto di PESCARA**

	<b>SIGLA</b>	<b>TIPOLOGIE DI MICROPIPETTA</b>	<b>Matricola</b>	<b>Campo di misura</b>
1	PE/CH/408	Micropipetta LLG Labeare	JL881633	1 ÷ 10 mL
2	PE/CH/412	Micropipetta Transferpette	-	100 ÷ 1000 µL
3	PE/CH/416	Micropipetta Rainin LTS 1000	D1089830A	100 ÷ 1000 µl
4	PE/CH/418	Micropipetta Huawei P 200	110758	20 ÷ 200 µL
5	PE/CH/419	Micropipetta Kartell Pluri PET II	5082011	20 ÷ 200 µL
6	PE/CH/420	Micropipetta Rainin LTS 100	I1045655A	10 ÷ 100 µL
7	PE/CH/422	Micropipetta Socorex Acura	22031022	5 ÷ 50 µL
8	PE/CH/423	Micropipetta Rainin LTS 10	D1091113A	0,5 ÷ 10 µL
9	PE/CH/428	Micropipetta Rainin FSL 200	K0926099k	0,5 ÷ 10 µL
10	PE/CH/431	Micropipetta Rainin, Spostamento positivo	C1576770I	1 ÷ 10 µL
11	PE/CH/432	Micropipetta Rainin, Spostamento positivo	A1100282I	10 ÷ 100 µL
12	PE/CH/433	Micropipetta Rainin, Spostamento	C1576849J	100 ÷ 1000 µL



		positivo		
13	PE/CH/434	Micropipetta Rainin, Spostamento positivo	C1576775I	10÷100 µL
14	PE/CH/435	Micropipetta Rainin, Spostamento positivo	L0944446I	1÷10 µL
15	PE/CH/436	Micropipetta Rainin, Spostamento positivo	H1031943J	100÷1000 µL
16	PE/CH/437	Micropipetta Rainin	H1041532K	500÷5000 µL
17	PE/CH/438	Micropipetta Rainin LTS 10	B712874345	0,5÷10 µL
18	PE/CH/439	Micropipetta Rainin LTS 100	B714918525	10÷100 µL
19	PE/CH/440	Micropipetta Rainin LTS 1000	B712873491	100÷1000 µL
20	PE/CH/443	Micropipetta LLG	MD904383	500÷5000 µL
21	PE/CH/446	Micropipetta LLG	MD904399	500÷5000 µL
22	PE/CH/448	Micropipetta LLG	MD904569	100÷1000 µL
23	PE/CH/465	Micropipetta Rainin POS D - MR 25	B925851219	3÷25 µL
24	PE/CH/466	Micropipetta Rainin POS D - MR 50	B846760727	20÷50 µL
25	PE/CH/467	Micropipetta Rainin POS D - MR 250	B905183130	50÷250 µL
26	PE/BIO/193	Micropipetta P50 Huawei		5÷50 µL
27	PE/BIO/194	Micropipetta P200 Huawei		20÷200 µL
28	PE/BIO/196	Micropipetta P1000 Huawei		100÷1000 µL
29	PE/BIO/247	Micropipetta Proline BiohitSartorius		1÷5 mL

**PRESO ATTO** che il termine “Accreditamento” indica una «Attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità». (REG (CE) N. 765/2008) e che solo i laboratori di taratura accreditati sono in grado di fornire dichiarazioni di conformità affidabili, credibili e accettate a livello internazionale, in quanto ACCREDIA valuta e accerta la loro competenza, applicando i più rigorosi standard di verifica del loro comportamento e monitorando continuamente nel tempo le loro prestazioni e aderisce agli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento ed inoltre solo i laboratori di taratura accreditati disseminano la riferibilità metrologica dei risultati delle misurazioni a garanzia della qualità dei prodotti e dei servizi, in conformità alla normativa e legislazione nazionale (Legge 273/91) ed internazionale;

**CONSIDERATO** che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo **VISTO** il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (c.d.nuovo Codice degli Appalti”), così come implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56 in vigore dal 20/05/2017;

**VISTO** l’art.36 “Contratti sotto soglia”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che “l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi



*di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese" (comma 1), specificando che "...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità...." (comma 2) "...per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...." (lett a));*

**CONSIDERATO** che l'art.36 comma 2 lettera a) prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

**CONSIDERATO** che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al citato art.36 postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

**CONSIDERATO** che per il prodotto richiesto non risulta attiva una Convenzione stipulata da CONSIP SpA;

**DATO ATTO** che è stata fatta un'indagine di mercato al fine di individuare le ditte presenti sul mercato ed iscritte al Mepa in grado di offrire il servizio di cui trattasi (certificazione strumenti di misurazione da parte di un centro accreditato LAT), i cui risultati hanno evidenziato un numero esiguo di ditte che siano abilitate al Mepa nel bando di interesse e che possano effettuare, per microdosatori e microsiringhe, la taratura accreditata in quanto centri LAT accreditati;

**PRESO ATTO** che, in seguito a verifica effettuata sul sito di Accredia (**Allegato 1**), sono risultati centri LAT accreditati per la taratura richiesta esclusivamente i seguenti laboratori:

- METTLER-TOLEDO S.p.A. (Centro LAT n°055)
- GIBERTINI ELETTRONICA s.r.l. (Centro LAT n°094)
- QUALITY SERVICE Srl di San Giovanni Teatino – CH (Centro LAT n°135);
- S.T.I. Sviluppo Tecnologie Industriali s.r.l. (Centro LAT n°172)
- ACHTHEDON Srl di San Giovanni Gemini – AG (Centro LAT n°248)

**VISTO** il principio di rotazione degli affidamenti, che trova la sua fonte di regolazione normativa nell'art. 36, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, applicato agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e chiarito dai punti 3.6 e 3.7 delle linee guida ANAC n. 4/2018, secondo cui:

- negli appalti sotto-soglia il criterio della rotazione viene applicato sia agli inviti che agli affidamenti effettuati dalla stazione appaltante;
- la verifica, ai fini della rotazione, riguarda solo l'affidamento precedente a quello in corso e solo nei casi in cui i settori merceologici e le categorie di opere siano gli stessi – quindi non si possono invitare o affidare appalti sotto-soglia a soggetti che abbiano partecipato o siano contraenti uscenti dell'appalto precedente per gli stessi settori o categorie;
- il principio della rotazione non si applica nei casi di procedure ordinarie o aperte al mercato;
- il soggetto invitato o il contraente uscente di un appalto sotto-soglia non può essere invitato all'appalto successivo anche se quest'ultimo è un affidamento diretto;



- la stazione appaltante, con uno specifico regolamento interno, può suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico e applicare il principio della rotazione solo agli affidamenti della stessa fascia;
- l'eventuale affidamento o reinvito al contraente uscente ha carattere eccezionale e richiede una motivazione adeguata (affidabilità dell'operatore, idoneità a fornire prestazioni coerenti, andamento dell'appalto precedente affidato allo stesso contraente);

**RITENUTO** opportuno, in applicazione del suddetto principio di affidamento, di escludere dall'invito le ditte che hanno fornito servizi simili nei tre anni precedenti;

**ACQUISITA** l'Offerta economica N.OFF-STI\_20/0679 del 22.06.2020 (**Allegato 2**), formulata dalla società "S.T.I. Sviluppo Tecnologie Industriali S.r.l.", ritenuta congrua e in linea con i prezzi di mercato, con una quotazione complessiva del servizio richiesto pari ad € 4.901,50 + IVA al 22%;

**ACCERTATO** che la società "S.T.I. Sviluppo Tecnologie Industriali S.r.l." è centro accreditato LAT n°172 per la taratura per lunghezza, misure elettriche in continua e bassa frequenza, massa, volume, angolo piano e momento torcente;

**VISTO** l'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488;

**VISTO** il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1;

**VISTO** l'art. 1, comma 3 della la citata Legge 135/2012;

**VISTO** il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*", in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 5.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

**DATO ATTO**, quindi, che la legge di stabilità 2016, come modificata dalla Legge n.145/2018, prevede che l'acquisto di beni e servizi sotto la soglia dei 5.000 Euro non ricade nell'obbligo di approvvigionamento tramite centrali di acquisto (Mepa, o centrali regionali) introdotto dalla Spending Review nel 2012;

**RILEVATO** che la spesa per la fornitura in oggetto ricade nell'ipotesi di possibilità di acquisto fuori MEPA in quanto inferiore ai cinquemila euro;

**RITENUTO**, per quanto sopra detto, di procedere ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 alla fornitura in questione tramite affidamento diretto alla società S.T.I. Sviluppo Tecnologie Industriali s.r.l., secondo le modalità di cui all'offerta in allegato al presente provvedimento, al costo di al costo di € 4.901,50 + € 1.078,33 di IVA al 22% (€ 5.979,83 IVA inclusa);

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 14/01/2019 di adozione del bilancio di Previsione 2019, 2020, 2021, approvato dalla Regione Abruzzo con D.G.R. 453/2019;

**CONSIDERATO** che con Delibera del Direttore Generale n. 137 del 30/11/2019 è stata





approvata la variazione di assestamento al bilancio di previsione 2019/2021;

**VISTO** e richiamato, altresì, il principio contabile della contabilità finanziaria All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 articolo 43, in materia di esercizio e gestione provvisoria;

**TENUTO CONTO** che, a tutt'oggi, non è ancora stato adottato il Bilancio di Previsione 2020,2021,2022 e, pertanto, ai sensi di quanto stabilito dall'attuale normativa, l'Agenzia è in esercizio provvisorio;

**CONSIDERATO** che la normativa stabilisce, in caso di esercizio provvisorio, fermi gli stanziamenti di competenza come previsti per il secondo esercizio del bilancio approvato l'anno precedente, gli enti:

- possono impegnare solo spese correnti, spese correlate per partite di giro nonché lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- non sono consentite spese in conto capitale;
- individuate le spese consentite, ogni mese possono impegnare per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, un importo non superiore a un dodicesimo dello stanziamento gestito al netto delle somme impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso e della quota relativa al Fpv;

**ACCERTATO** che la normativa vigente stabilisce, altresì, che non subiscono limitazioni le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di frazionamento in dodicesimi nonché quelle necessarie a garantire il mantenimento dei servizi esistenti;

**CONSIDERATO** che, pur essendo in regime di esercizio provvisorio di bilancio, l'impegno suindicato assume le caratteristiche di "necessità ed urgenza", in quanto non risulta possibile sospendere i controlli imposti dalla vigente normativa per la strumentazione in dotazione ai laboratori, per non incorrere in grave disservizio nello svolgimento delle attività analitiche svolte dai laboratori ed assegnate all'Arta dalla legge istitutiva;

**DATO ATTO CHE** l'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. Manovra correttiva), intervenendo sulla formulazione dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, estende l'applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) agli enti della Pubblica Amministrazione come definita dall'art. 1, comma 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (più in dettaglio *"per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)..."*);

**CHE**, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2017, anche le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente sono ora incluse fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti per le operazioni per le quali è emessa fattura, comprese le fatture relative a compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte;

**RICHIAMATA** la Legge 96 del 21/06/2017 di conversione del D.L. 50/2017, e vista la circolare esplicativa n. 27 del 07/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa;

**APPURATO** che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria del rischio e conseguentemente, a norma dell'art.26, c.3 del D. Lgs. n.81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;



**ACQUISITO** il DURC della ditta "S.T.I. Sviluppo Tecnologie Industriali s.r.l." Numero Protocollo INAIL\_22440841 con scadenza 14.10.2020 (**Allegato 3**);

**RITENUTO** di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, alla fornitura in oggetto, dando atto che la spesa di € 5.979,83 IVA compresa trova copertura finanziaria al capitolo 09.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità;

**RITENUTO** di individuare nella persona del Dott. Massimo Giusti, Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016;

**VISTA** la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...."*;

#### **DETERMINA**

- 1) **DI AFFIDARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016, alla ditta "S.T.I. Sviluppo Tecnologie Industriali s.r.l.", la fornitura della certificazione accreditata LAT su n.65 microdosatori e n.6 microsiringhe in dotazione ai laboratori dei distretti prov.li Arta di L'Aquila, Teramo e Pescara;
- 2) **DI INDIVIDUARE** nella persona del Dott. Massimo Giusti, Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016;
- 3) **DI DARE ATTO** che non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
- 4) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di euro 5.979,83, al lordo di IVA al capitolo 09.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
- 5) **DI DARE ATTO** che il codice CIG identificativo della presente fornitura è **Z462D78C0B**;
- 6) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.
- 7) **DI DISPORRE** che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni.

Data, 30/06/2020

Il Direttore Amministrativo  
MICHELI RAIMONDO / ArubaPEC S.p.A.

